



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Napoli
II SEZIONE CIVILE

Il giudice, dott.ssa Fabiana Ucchiello, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 23423/2023 R.Gen.Aff.Cont.;

TRA

██████████ rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Fachile ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla Via Oslavia n.30

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla Via Armando Diaz n.11.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla Via Armando Diaz n.11.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla Via Armando Diaz n.11.

RESISTENTI CONTUMACI

CONCLUSIONI

All'udienza del 11/10/2024 le parti presenti insistevano per l'accoglimento delle proprie difese e istanze.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

██████████ proponeva ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, RG n. 1781/2020, per l'annullamento del provvedimento di rigetto della Questura di Napoli in merito all'istanza di rilascio del titolo di viaggio per stranieri o altro documento equipollente, ricorso poi accolto con sentenza del 19/02/2021 n.1069/21.

Per il procedimento indicato, il ricorrente presentava alla Commissione per il Patrocinio a spese

dello Stato presso il TAR Campania apposita istanza per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, respinta per mancata integrazione dei documenti necessari con decreto n. 111 del 2020.

Reiterata la richiesta, il TAR Campania la dichiarava inammissibile, per mancata notifica all'amministrazione statale, con provvedimento n. 3765/21 del 04/06/21.

Avverso tale decisione il ricorrente proponeva opposizione, ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 ed art. 15 D.lgs. n.150/2011, dinanzi al Tribunale di Napoli, il quale, con provvedimento del 02/03/2022, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.

Adito nuovamente il TAR Campania, quest'ultimo sollevava conflitto negativo di giurisdizione e disponeva la trasmissione degli atti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione le quali, con ordinanza del 17 luglio 2023, dichiaravano la giurisdizione del giudice ordinario rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Napoli.

Pertanto, ██████████ depositava ricorso per riassunzione al fine di annullare o revocare l'ordinanza n. 3765/2021, pubblicata il 04/06/2021, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania dichiarava inammissibile l'istanza di reiterazione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 126, comma 3, D.P.R. n.115/2002 proposta al magistrato competente in seguito al decreto di rigetto n. 111 del 2020 della Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato e, per l'effetto, ammettere il ricorrente al beneficio richiesto, oltre liquidazione di spese ed onorari del presente giudizio, ai sensi dell'art. 142 e degli artt. 82 e 83 del T.U. n.115/2002, limitatamente alle fasi studio e introduttiva, e secondo legge per le fasi successive.

All'udienza del 11/10/2024 il GU tratteneva la causa in decisione.

Preliminarmente, preso atto della regolarità della notifica a mezzo pec di ricorso e decreto in favore delle Amministrazioni convenute, come da ricevute in atti del 23/11/2023, va dichiarata la contumacia delle stesse.

Il ricorso è fondato.

Ai fini del corretto inquadramento della controversia, giova ricordare che la disciplina del patrocinio a spese dello Stato è contenuta nel D.P.R. n. 115/2002, cd. "Testo Unico per le spese di giustizia", il cui art. 84 prevede che avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore, al CTU ed al CTP, è ammessa opposizione ai sensi dell'art.170 del medesimo T.U.

La normativa richiamata non disciplina espressamente l'impugnazione del rigetto dell'istanza di ammissione o del provvedimento di revoca, ma l'orientamento maggioritario della giurisprudenza anche di legittimità riconosce la portata generale del rimedio previsto dal citato art. 170.

Sul punto di recente, le Sezioni Unite, dopo aver affermato la giurisdizione del giudice ordinario proprio per la controversia oggetto di causa, hanno ritenuto applicabile il rimedio dell'art. 170 cit.

anche nel caso de quo, sottolineando la forte analogia rispetto a quanto già statuito in materia di liquidazione dei compensi ed affermando che *“l'attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario va ribadita anche nel caso in cui ad essere impugnato non sia un provvedimento di liquidazione dei compensi, ma a monte il provvedimento che abbia negato o concesso l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, rinvenendosi le medesime ragioni che sorreggono la soluzione raggiunta per il primo”* e che *“Deve escludersi che si sia al cospetto dell'impugnazione di un provvedimento di carattere giurisdizionale, destinato a rimanere, in sede di impugnazione, nell'alveo del plesso giurisdizionale cui appartiene l'organo che lo ha emesso, e che ai fini della giurisdizione, debba guardarsi alla consistenza della situazione giuridica dedotta in giudizio, che nella fattispecie non può che deporre per la giurisdizione del Go”* (Cassazione civile Sez. Un., 17/07/2023, n.20501).

Tanto premesso, va rilevato che, con particolare riferimento ai giudizi dinanzi alla magistratura amministrativa, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art.74 D.P.R. n.115/2002, va presentata alla Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato, prevista dall'art.14 delle disp. att. c.p.a., che, con provvedimento di ammissione avente natura prettamente “anticipata e provvisoria”, spettando la decisione definitiva al Collegio in sede di decisione del ricorso, assume le funzioni già attribuite all'ordine degli avvocati dal citato T.U., ed è chiamata a valutare sia i presupposti del reddito del richiedente, che quelli della non manifesta infondatezza del proponendo ricorso, fermo restando il permanente controllo del magistrato in sede di revoca, nelle ipotesi di cui all'art. 136 T.U., o di riesame dell'istanza in ipotesi di rieiezione da parte della Commissione ex art. 126 T.U.

Difatti, nel caso in cui la Commissione respinga o dichiari inammissibile l'istanza proposta dall'interessato, l'art.126, comma 3, D.P.R. n.115/2002 contempla la possibilità, per il difensore nominato nel giudizio, di proporre nell'interesse del proprio cliente istanza di riesame al magistrato innanzi al quale pende il giudizio, che decide con decreto.

Tale rimedio, per quanto specificatamente riguarda il processo amministrativo, deve subire quegli adattamenti che lo rendano compatibile con le peculiarità di tale sistema processuale e, pertanto, la competenza è attribuita al giudice che procede, e dunque, al Collegio per cui, rispetto alla previsione normativa richiamata, la decisione sull'istanza di riesame verrà di norma adottata con ordinanza collegiale oppure con la sentenza che definisce il giudizio, anziché con decreto, in quanto *“La domanda volta a sindacare le determinazioni assunte dalla Commissione per il Gratuito patrocinio non può quindi essere proposta in via autonoma, con un giudizio impugnatorio, ma solo con domanda proposta nell'ambito del ricorso per il quale l'ammissione al gratuito patrocinio è stata richiesta”* (T.A.R. Abruzzo Pescara, n. 196/2003).

Ciò posto, nel caso di specie, con decreto n.111/2020 del 18/12/2020, la competente Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato presso il TAR Campania, in merito all'istanza di ammissione al beneficio formulata dal ricorrente nell'ambito del procedimento RG n.1781/2020 (doc. 3), ha disposto, in via anticipata e provvisoria, la non ammissione per mancata integrazione documentale di cui al provvedimento n. 64/2020 del 19/06/20 ove la Commissione, rilevata l'incompletezza dei documenti a corredo dell'istanza proposta, disponeva il deposito della certificazione consolare sul reddito e del casellario giudiziale, conformemente a quanto prescritto dall'art 79 del T.U. Spese di Giustizia e dalla Carta dei Servizi del TAR Campania (doc. 4 e 5 produzione ricorrente).

Il ricorrente, con istanza del 02/02/21 (doc. 5), ha riproposto, ai sensi del citato art. 126, comma 3, del D.P.R. n. 115/2002, la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato innanzi al Collegio competente per il giudizio di merito depositando, a tal fine, i documenti non allegati alla prima istanza, precisamente il casellario giudiziale e l'autocertificazione sostitutiva in luogo di certificazione consolare sul reddito.

Il Collegio, ritenuto che il ricorrente con la reiterazione dell'istanza investisse il giudicante di una nuova valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti necessari per l'ammissione al beneficio, ha qualificato tale seconda domanda quale reclamo con natura di gravame da proporsi al Collegio competente per il giudizio di merito avverso la decisione della Commissione n.111/2020 del 18/12/2020, dichiarandone l'inammissibilità per mancata notifica all'amministrazione statale con ordinanza n.3765/21 pubblicata il 04/06/21 (doc. 6).

Contrariamente a quanto affermato dal giudice amministrativo, la riproposizione dell'istanza da parte del ricorrente non può configurarsi quale rimedio impugnatorio avverso il provvedimento reiettivo della Commissione per incompletezza documentale, bensì quale reiterazione di domanda ammissibile ai sensi dell'art. 126, comma 3, del citato T.U.

Difatti, ai provvedimenti della Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato deve attribuirsi natura amministrativa, come determinato dalla costante giurisprudenza secondo cui *“Per effetto delle regole speciali per il processo amministrativo di cui all'art. 14 delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo, l'istanza di gratuito patrocinio va presentata ad apposite Commissioni che adottano provvedimenti con valenza anticipata e provvisoria, di carattere amministrativo e non giudiziale”* (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 11/03/2019, n.1637).

A medesima conclusione sono giunte le SS.UU. della Corte di Cassazione che, proprio in merito al caso de quo e nell'affermare la giurisdizione del giudice ordinario, richiamando la costante giurisprudenza della Corte, hanno affermato che *“il provvedimento ammissivo del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, cui la legge affida la decisione di ammettere la parte in via provvisoria,*

ha natura amministrativa (Cass. n. 1624 del 19/01/2022), analogamente a quanto affermato, in passato, per i provvedimenti della commissione per il gratuito patrocinio presso il tribunale previsti dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Cass. n. 11135 del 16/07/2003, Cass. n. 11352 del 30/05/2005)” (così Cass. SS.UU. cit.).

Pertanto, esclusa la natura giurisdizionale dei provvedimenti della Commissione predisposta all'esame delle domande di ammissione al gratuito patrocinio, va a fortiori esclusa la natura di gravame, verso il provvedimento di rigetto n.111/20, dell'istanza del 02/02/21 nonché della decisione del Collegio qui opposta, n.3765/21 del 04/06/21.

Ciò detto, non è condivisibile la decisione del TAR Campania in merito all'inammissibilità dell'istanza presentata dal ricorrente per mancanza di notifica alla controparte del giudizio di merito.

Pur essendo consueto notificare alle controparti processuali anche la riproposizione dell'istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio, nella fattispecie non è ravvisabile alcuna violazione del principio del contraddittorio, contrariamente a quanto motivato dal Collegio nell'ordinanza n. 3765/2021 del 04/06/2021.

Va evidenziato, infatti, che la domanda di ammissione al beneficio è stata reiterata dal [REDACTED] in costanza di giudizio innanzi al TAR Campania, RG n. 1781/2020, in cui erano state regolarmente chiamate in causa la Questura di Napoli, costituitasi in giudizio, ed il Ministero dell'Interno, rimasto contumace.

Pertanto, considerato che le amministrazioni resistenti nel giudizio innanzi al Giudice Amministrativo erano già parti del procedimento e che ben potevano avere conoscenza della proposizione dell'istanza depositata nel fascicolo telematico e prenderne visione, non occorre procedere ad ulteriore notifica, essendo il contraddittorio regolarmente instaurato con tutte le parti processuali.

Inoltre, non vi è alcuna norma che preveda l'inammissibilità nell'ipotesi di specie.

Invero, in ordine alla domanda per il patrocinio a spese dello Stato, l'art. 79 del D.P.R. 115/2002 disciplina forma e contenuti della relativa istanza, prevedendo espressamente l'inammissibilità della stessa qualora priva dei prescritti requisiti ed allegati (richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo pendente cui si riferisce; generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali; dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito complessivo valutabile determinato secondo le modalità indicate nell'art. 76 del D.P.R. 115/02; l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di

presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione e, per i redditi prodotti all'estero da cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, certificazione dell'autorità consolare competente attestante la veridicità di quanto indicato).

Tra questi, non è annoverata la notifica dell'istanza alla controparte.

Ne deriva che, se la mancata notifica della sola istanza di ammissione al gratuito patrocinio fosse stata motivo di inammissibilità della stessa, il legislatore lo avrebbe espressamente previsto come nei casi di cui alla norma indicata.

Pertanto, in difetto di una espressa previsione di legge in tal senso, va esclusa l'inammissibilità dell'istanza del 02/02/21, la quale risulta completa dei requisiti ex lege e di sottoscrizione del ricorrente autenticata dal difensore e corredata della documentazione richiesta, sia dall'art. 79 T.U., che dalla Carta dei Servizi del TAR Campania (casellario giudiziale e copia del documento di identità dell'istante).

Alla luce di quanto detto, l'opposizione va accolta, con conseguente revoca dell'ordinanza n.3765/2021, pubblicata il 04/06/2021 nell'ambito del procedimento RG n. 1781/2020 dinanzi al TAR Campania, e ammissione di [REDACTED] al patrocinio a spese dello Stato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si pongono a carico del Ministero della Giustizia, poiché parte necessaria nel procedimento di opposizione ex art. 170 D.P.R.n. 115/2002, in quanto titolare del rapporto di debito oggetto del medesimo procedimento (Sez. Civ. 6, Ord. n. 5806 del 22/02/2022, Rv. 664066).

Il ricorrente è stato ammesso dal COA Napoli al gratuito patrocinio con delibera n. 1586/2024 del 20/02/2024 e, dal CUD in atti, risulta che il ricorrente nell'anno 2023 ha superato i requisiti reddituali richiesti per l'ammissione al beneficio. Pertanto vengono liquidati ai sensi dell'art. 130 D.P.R. n.115/2002 limitatamente alle fasi studio e introduttiva e secondo legge per la fase decisionale, stante l'assenza della fase istruttoria.

Considerata la mancata costituzione del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle Finanze, nulla per le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, II Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) Dichiara la contumacia delle Amministrazioni resistenti;
- 2) Accoglie l'opposizione proposta da [REDACTED] e, per l'effetto, revoca l'ordinanza n.3765/2021, pubblicata il 04/06/2021, emessa da TAR Campania nell'ambito del procedimento RG n. 1781/2020;

- 3) Ammette [REDACTED] al patrocinio a spese dello Stato per il procedimento innanzi al TAR Campania RG n. 1781/2020;
- 4) Condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore dell'erario delle spese di lite del presente giudizio ai sensi dell'art. 130 D.P.R. n. 115/2002 limitatamente alle fasi studio e introduttiva, che si liquidano in complessivi euro 1.452,50, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- 5) Condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore di [REDACTED] limitatamente alla fase decisionale, che si liquidano in complessivi euro 2.905,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Napoli, 13/11/2024

Il giudice
Dott.ssa Fabiana Uccchiello